



TRIBUNALE DI NAPOLI

QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE

PROCEDIMENTO n. 657/2018 R.G.E.

Il giudice dell'esecuzione, dott. Valerio Colandrea,
letti gli atti della procedura espropriativa sopra indicata;
sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 23/3/2021;

OSSERVA

§ 1. Il presente procedimento è stato promosso con pignoramento notificato ad istanza della società Siena NPL 2018 S.r.l. nei confronti di (in data 1-10/8/2018) e di (in data 27/7/2018), trascritto in data 26/10/2018, sulla base di contratto di mutuo fondiario del 20/11/2008 originariamente stipulato dalla società Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; segnatamente, l'espropriazione concerne la complessiva piena ed intera proprietà (per la quota di $\frac{1}{2}$ in titolarità in regime di comunione ordinaria di ciascuno degli esecutati) di un immobile ubicato in Napoli ed identificato in C.F. al foglio 3, p.lla 240, sub 18.

La quota di $\frac{1}{2}$ della proprietà del bene in questione in origine in titolarità di è stata interessata dalla misura del sequestro e successiva confisca di prevenzione ai sensi della legge n. 575 del 1965.

In particolare, la suddetta quota è stata oggetto di sequestro preventivo con provvedimento adottato dal Tribunale di Napoli in data 7/3/2011 (trascritto in data 15/3/2011) e di successiva confisca con provvedimento adottato in data 19/11/2012 (trascritto in data 25/9/2019); peraltro, la confisca è stata confermata dalla Corte d'Appello di Napoli con provvedimento del 2/10/2018 ed è divenuta definitiva in ragione del rigetto dell'impugnazione spiegata innanzi alla Corte di Cassazione con sentenza del 30/1/2019 (cfr. la documentazione depositata dal custode giudiziario).

§ 2. Ciò posto, ai fini delle determinazioni da adottarsi sul prosieguo della presente procedura espropriativa deve anzitutto osservarsi come la misura di prevenzione adottata nel caso di specie non sia soggetta *ratione temporis* alla disciplina del D. Lgs. n. 159 del 2011 (c.d. Codice Antimafia): invero, il procedimento di prevenzione è stato avviato in data antecedente al 13/10/2011 (cfr. l'art. 117 del sopra citato D. Lgs. n. 159 del 2011).

Nondimeno, la circostanza per cui sia intervenuto un provvedimento definitivo di confisca comporta che risulti applicabile la disciplina introdotta dall'art. 1, commi 194-206, della legge n. 228 del 2012 (c.d. legge di stabilità 2013).

In particolare e per quanto qui specificamente interessa vengono in rilievo le disposizioni contenute nei seguenti commi:

- comma 194: “A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sui beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive”;
- comma 195: “La disposizione di cui al comma 194 non si applica quando, alla data di entrata in vigore della presente legge, il bene è stato già trasferito o aggiudicato, anche in via provvisoria, *ovvero quando è costituito da una quota indivisa già pignorata*”;
- comma 196: “Nei processi di esecuzione forzata di cui al comma 195 si applica, ai fini della distribuzione della somma ricavata, il limite di cui al comma 203, terzo periodo, e le somme residue sono versate al Fondo unico giustizia ai sensi del comma 204”;
- comma 197: “Fuori dei casi di cui al comma 195, gli oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla confisca sono estinti di diritto”.

Come ben noto, le disposizioni sopra menzionate hanno inteso fornire una soluzione al problema dei rapporti tra misure di prevenzione antimafia e procedure espropriative nei casi in cui non sia applicabile la disciplina del D. Lgs. n. 159 del 2011 (il quale, come parimenti noto, ha per la prima volta dettato una regolamentazione *in subiecta materia*: cfr. l'art. 55).

In estrema sintesi, la soluzione delineata dal legislatore si sostanzia nella previsione per cui – a fronte di un provvedimento di confisca (cfr., sul punto, Cass. Sez. Un. n. 10532 del 2013) – l'azione esecutiva individuale non possa proseguire ulteriormente.

Nel contempo, viene introdotto un procedimento di liquidazione concorsuale caratterizzato da una fase di “ammissione” del credito subordinata al riscontro di determinate condizioni (commi 198-200); da una fase di “liquidazione” dei beni confiscati a cura dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (commi 201-202); infine, da una fase finale di parziale “distribuzione” del ricavato conseguito dalla liquidazione in favore dei creditori ammessi (commi 203-204).

Tuttavia, il meccanismo così disciplinato e, in particolare, il divieto generale di proseguire le azioni esecutive individuali sancito dal sopra ricordato comma 194 non opera (non solo nel caso di intervenuta aggiudicazione o trasferimento del bene, ma

anche) qualora la confisca investa unicamente una quota indivisa: in tal senso, infatti, si esprime chiaramente la disposizione del comma 195.

A ben vedere, l'esclusione in questione risponde ad una logica diversa da quella che sovrintende al caso (pure previsto dal sopra citato comma 195) di aggiudicazione o trasferimento del bene.

Invero, mentre in quest'ultimo caso la deroga trova giustificazione in collegamento con il principio generale di stabilità degli effetti della vendita forzata (e, quindi, rappresenta l'espressione di un bilanciamento di contrapposti interessi operato dal legislatore), nel caso di quota indivisa la *ratio* dell'esclusione dal divieto di azioni individuali risponde alla logica stessa del meccanismo sopra delineato.

A ben vedere, la circostanza per cui il legislatore abbia inteso comunque delineare un sistema di liquidazione dei beni confiscati finalizzato ad un (sia pure parziale) ristoro delle ragioni dei creditori del preposto giustifica anche il prosieguo dell'azione esecutiva laddove la confisca abbia ad oggetto una mera quota indivisa.

In altri termini, il legislatore è apparso consapevole del fatto che – qualora la misura di prevenzione investa la mera quota indivisa già pignorata – la pubblica amministrazione che ne divenga titolare (e, per essa, l'Agenzia Nazionale quale soggetto incaricato delle operazioni di liquidazione) non potrebbe procedere alla vendita dell'intero bene, ma dovrebbe operare nelle forme ordinarie (segnatamente, attraverso l'avvio di un procedimento per lo scioglimento della comunione).

In questa prospettiva, allora, l'azione esecutiva individuale finisce per configurarsi essa quale modalità di "liquidazione" del bene: modalità sì alternativa a quella a cura dell'Agenzia Nazionale, ma che si giustifica – in una logica di celere soddisfacimento delle ragioni creditorie – proprio per l'assenza in capo alla pubblica amministrazione della possibilità di procedervi direttamente.

Il che trova una conferma nella previsione del comma 196 nella parte in cui sono richiamati i limiti alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione del compendio: infatti, i limiti sanciti dal legislatore in termini generali continuano ad operare pur a fronte del prosieguo dell'azione esecutiva individuale.

§ 3. Le considerazioni che precedono comportano allora che – in applicazione del sopra citato art. 1, comma 195, della legge n. 228 del 2012 – la presente procedura espropriativa possa ugualmente proseguire: come sopra evidenziato, infatti, la confisca ha interessato la sola quota di $\frac{1}{2}$ del bene in titolarità di Avagliano Rosaria.

Deve quindi autorizzarsi la vendita dell'intero compendio pignorato.

Ovviamente, al fine di consentire un'adeguata interlocuzione (in special modo in ordine al profilo della distribuzione della somma che potrà essere ricavata) appare

opportuno disporsi la notificazione a cura del professionista delegato della presente ordinanza e di quella di autorizzazione della vendita anche all'Avvocatura distrettuale dello Stato (quale ente preposto alla rappresentanza processuale della pubblica amministrazione divenuta titolare della quota) ed all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

P.Q.M.

AUTORIZZA la vendita del compendio pignorato come da separata ordinanza che si allega al presente provvedimento.

DISPONE la notificazione, a cura del professionista delegato, della presente ordinanza e di quella di autorizzazione della vendita all'Avvocatura distrettuale dello Stato ed all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Si comunichi a cura della cancelleria

Napoli, 5/5/2021

Il giudice dell'esecuzione

Dott. Valerio Colandrea